

Pubblicato il 23/04/2025

N. 00338/2025REG.PROV.COLL.
N. 00563/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2024, proposto dalla società La Puerta Do Sol S.n.c. di Salvatore La Barbiera & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bolognetta, non costituito in giudizio;
Ministero della difesa, Stazione carabinieri Bolognetta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

Agenzia delle entrate direzione provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza) n. 00610/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti sopra indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in epigrafe la società “La Puerta Do Sol s.n.c. di Salvatore La Barbiera & C.” ha impugnato la sentenza n. 610/2024 con la quale è stato respinto il ricorso proposto, per l’annullamento della nota prot. n. 6644/2023 del 7 luglio 2023 avente a oggetto «Procedimento per sospensione/revoca S.C.I.A., licenze o altro atto autorizzatorio - Art. 3 e ss. regolamento recante “Disposizioni per il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate” ex art. 15 ter legge 28.06.2019 n. 58 - DITTA LA PUERTA DO SOL S.N.C. di Salvatore La Barbiera & C. (...)», con cui il Comune di Bolognetta ha disposto «La sospensione della licenza e di ogni altro titolo abilitativo connesso all’esercizio in questione per giorni 90 ai sensi dell’art 5 del citato Regolamento»

2. La richiesta di annullamento o disapplicazione era estesa al “«Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58» adottato con deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2022 della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale.

3. Col ricorso introduttivo in primo grado si lamentava:

-eccesso di potere per difetto o, comunque, incompletezza dell’istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa: la motivazione del

provvedimento impugnato doveva ritenersi errata e contraddittoria perché fondata su un'istruttoria carente o incompleta, atteso che nella comunicazione di avvio del procedimento si fa riferimento ad un asserito debito di € 209.246,00, mentre nella determina n. 84/2023 si fa riferimento ad un asserito debito di € 116.815,00, comprensivo di interessi di dilazione;

-violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 689/1981, dell'art. 11 delle c.d. Preleggi, nonché dell'art. 3 del d.lgs. 472/1997: violazione del principio di irretroattività in quanto la sospensione dell'esercizio dell'attività colpisce una condotta (il mancato pagamento del tributo locale) commessa quando ancora nell'ordinamento non era in vigore la predetta sanzione;

-violazione e falsa applicazione dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 per eccesso di potere: il regolamento adottato dal Comune di Bolognetta, pure impugnato, è illegittimo per evidente travisamento dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, legge 58/2019 atteso che, diversamente da quanto dispone il Regolamento adottato dal Comune di Bolognetta, la norma non conferisce agli enti locali il potere di revocare o sospendere le licenze, fino all'adempimento del debito tributario, né di introdurre rimedi sanzionatori non espressamente previsti dal legislatore;

-violazione e falsa applicazione dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, sotto ulteriore profilo in quanto l'art. 5, comma 1, del "Regolamento" stabilisce un potere di iniziativa officioso da parte del SUAP, il quale provvede a inviare all'ufficio Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni e SCIA attive e dei quali è necessaria verificare la posizione di regolarità tributaria, potere di iniziativa officioso non previsto dalla norma primaria

-violazione e falsa applicazione dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, sotto altro profilo in ragione del fatto che l'art. 5 del Regolamento, oltre a essere in contrasto con la disposizione di legge (in quanto introduce una misura repressiva di attività già autorizzate e non una misura preventiva) è in

contraddizione con le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del medesimo Regolamento;

-Insussistenza del credito vantato dal Comune di Bolognetta per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

3.1. Con ricorso per motivi aggiunti presentato ritualmente La Puerta do Sol deduceva ulteriormente sulla domanda di annullamento degli atti gravati veicolando i motivi seguenti:

-violazione e falsa applicazione dell'art. 15 ter del decreto legge n. 34/2019 e dell'art. 3, d.lgs. n. 472/1997, nonché dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e dell'art. 1 della l. n. 689/1981; eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento dalla causa tipica: gli enti locali sarebbero stati autorizzati soltanto a dotarsi (attraverso norme regolamentari) di idonei strumenti di comunicazione tra gli uffici per far emergere situazioni di irregolarità tributaria dei contribuenti e l'eventuale intervento repressivo dovrebbe rispettare l'art. 1 della legge n. 689/1981 e l'art. 3 del decreto legislativo n. 472/1997 sui principi di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative, nonché l'art. 7 bis del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, sul contenuto delle suddette sanzioni.

-violazione e falsa applicazione dell'art. 15 ter del decreto legge n. 34/2019 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento dalla causa tipica; violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 5 del T.U.E..

4. L'atto di appello si basa sui seguenti motivi:

I) la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile e, in parte, respinto il primo motivo di ricorso non tenendo conto del fatto che la società appellante avrebbe correttamente indicato gli errori di fatto e le palesi illogicità posti a supporto del dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa e incompletezza dell'istruttoria inficianti il provvedimento impugnato, atteso che nella comunicazione di

avvio del procedimento si fa riferimento ad un asserito debito di € 209.246,00, mentre nella determina n. 84/2023 si fa riferimento a un asserito debito di € 116.815,00, comprensivo di interessi di dilazione; si tratterebbe di un autonomo profilo di illegittimità dell'atto impugnato che avrebbe dovuto condurre a una pronuncia di annullamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, poiché sarebbe evidente l'erroneità o comunque la genericità della pretesa creditoria vantata dal Comune, circostanza che non avrebbe posto la società nelle condizioni di assumere le opportune determinazioni;

II) La sentenza meriterebbe di essere riformata nella parte in cui non avrebbe ritenuto evidente che con la nota prot. 6644 del 7 luglio 2023, il Comune ha preteso di irrogare all'odierna appellante una sanzione sostanzialmente afflittiva e, come tale, essa debba essere assoggettata al rispetto del principio di legalità e dei suoi specifici corollari, tra i quali la prevedibilità, l'accessibilità delle regole e l'irretroattività della sanzione afflittiva sfavorevole. La sentenza non avrebbe tenuto conto del rilievo che la doglianza in scrutinio era stata ulteriormente corroborata con il primo motivo aggiunto di ricorso, ove si è rilevato che l'art. 3 del Regolamento *«ritiene sufficiente, al fine di configurare l'ipotesi di irregolarità tributaria, il semplice mancato versamento delle somme ritenute asseritamente dovute a titolo di tributi locali a prescindere dall'emissione di un accertamento tributario ed a prescindere dalla sua definitività»*. Con il motivo si ribadisce che la legge (art. 15-ter del d.l. 34/2019) in forza della quale il Comune odierno appellato ha adottato il Regolamento non ha attribuito alle amministrazioni locali né il potere di introdurre misure sanzionatorie, né il potere di introdurre ulteriori requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Sostiene l'appellante che la suddetta disposizione di legge si è limitata a prevedere la possibilità, per gli enti locali, di dotarsi, attraverso norme regolamentari, di idonei strumenti di comunicazione tra uffici del medesimo Comune volti a far emergere situazioni di irregolarità tributaria dei contribuenti, prima del rilascio o del rinnovo delle licenze (tant'è che il

meccanismo congegnato viene qualificato dallo stesso legislatore come “*Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali*”, cfr. rubrica art. 15-ter).

La norma non conferisce quindi agli enti locali né il potere di revocare o sospendere le licenze, fino all’adempimento del debito tributario, né di introdurre rimedi sanzionatori, né il potere di introdurre ulteriori requisiti soggettivi non espressamente previsti dal legislatore.

A detta dell’appellante il “Regolamento” adottato dal Comune di Bolognetta violerebbe le disposizioni di legge indicate in rubrica e sarebbe viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento della causa tipica, ossia della funzione che il legislatore ha voluto assegnare alla norma regolamentare di cui è stata prevista l’introduzione, che era quella di fare emergere le situazioni di irregolarità, al fine di consentire il più semplice accertamento delle posizioni fiscali dei cittadini, non certo quello di procedere a revoche e sospensioni di licenze fino al soddisfacimento di qualsivoglia pretesa tributaria. Il Regolamento sarebbe violativo della norma primaria nel prevedere un potere officioso di iniziativa in capo al SUAP.

III) La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui non ha ritenuto l’insussistenza del credito vantato dal Comune di Bolognetta per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

5. Nel presente grado di giudizio si sono costituiti il Ministero della difesa, stazione carabinieri Bolognetta, e l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Palermo.

6. La misura cautelare invocata dall’appellante è stata concessa all’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2024 con l’ordinanza n. 197/2024.

7. Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione.

8. L’appello deve essere accolto.

Nel decidere la presente controversia il Collegio non ravvede ragioni per discostarsi dai principi ribaditi da questo Consiglio prima con il decreto

presidenziale n. 383/2023 e poi con la sentenza n. 764/2024 nel decidere in merito ad un analogo regolamento adottato da un differente Comune.

9. La controversia in esame ha a oggetto l'impugnazione dell'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Bolognetta ha disposto l'immediata sospensione dell'attività dell'appellante, nonché la deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2022 della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale di Bolognetta con la quale veniva adottato il «*Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58*».

La norma di riferimento è l'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, per come convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui «*gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti*».

Su tali basi, poste dalla normativa statale primaria, il Comune di Bolognetta ha adottato il citato regolamento che all'art. 3, rubricato «*Soggetti che si trovano in posizione soggettiva di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente*», stabilisce che «*Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria con il Comune di Bolognetta non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi e neanche l'avvio di attività mediante SCLA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)*».

L'art. 5 del citato regolamento, rubricato «*Modalità di verifica delle attività autorizzate*», prevede che «*In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, il Suap provvederà a inviare all'ufficio Tributi, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni e SCLA attive e dei quali è necessaria verificare la posizione di regolarità tributaria*» (comma 1), l'ufficio Tributi procederà alla verifica dello stato di regolarità

tributaria del contribuente, inviando all'ufficio richiedente del SUAP l'elenco dei soggetti morosi (comma 2), all'esito della quale sarà avviato il procedimento finalizzato alla sospensione/revoca delle attività di cui alle licenze/autorizzazioni/concessioni e S.C.I.A. secondo le scansioni procedurali e temporali previste nei successivi commi 3 e 4.

L'art. 15-ter della norma primaria, nel consentire agli enti locali di condizionare, con norma regolamentare, il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni a coloro che sono esercenti di un'attività commerciale alla verifica del regolare pagamento dei tributi locali, permette agli stessi – secondo l'esegesi sottesa all'impugnato Regolamento del Comune appellato – di adottare provvedimenti sfavorevoli di natura afflittiva per coloro che non sono in regola col pagamento dei tributi, incidenti pesantemente sull'inizio, sul rinnovo e sulla prosecuzione della loro attività commerciale.

La norma citata, a differenza dell'analoga regola (che era) contenuta nell'art. 80, commi 4 e 5, del d.lgs n. 50/2016, ha una formulazione assai generica: infatti, nell'indicare i presupposti per la sua operatività, si limita, testualmente, al richiamo di una semplice irregolarità del pagamento dei tributi locali lasciando, almeno apparentemente, agli enti locali ampia discrezionalità nel definire, con l'adozione di un proprio regolamento, detta "irregolarità tributaria", sia in merito all'entità del tributo, sia alla gravità dell'inadempimento, sia soprattutto in ordine al relativo accertamento.

Tale disposizione, se interpretata secondo una mera lettura letterale, proprio per il suo contenuto aperto potrebbe essere causa di discriminazione tra i contribuenti che risulterebbero differenziati fra loro per via dei diversi regolamenti adottati dai comuni di appartenenza che prevedano di associare l'effetto penalizzante di cui all'art. 15-ter a condizioni di inadempimento dei tributi più o meno gravi e sicure (e, tendenzialmente, sempre meno gravi e più insicure, se si lascia al creditore mano libera nella determinazione dei presupposti per l'attivazione della coazione indiretta sul debitore); sicché la

norma, se così interpretata, lede soprattutto il principio di legalità nella determinazione dei presupposti circa l'inadempimento del pagamento dei tributi che comporti l'applicazione dell'effetto pregiudizievole consentito dalla norma.

Con un'ulteriore necessaria considerazione differenziale: che altro è non consentire, al debitore della stazione appaltante, di non partecipare a una gara (ciò che integra una limitazione puntuale e specifica della capacità imprenditoriale del soggetto debitore, peraltro a fronte di un'inaffidabilità verificatasi *inter partes* dell'eventuale futuro appalto messo a gara); altro invece impedire in radice ogni possibile estrinsecazione della libertà di iniziativa economica – in un sistema legale in cui ogni sua manifestazione è condizionata a verifica amministrativa – nei confronti di tutti i consociati, a chi sia considerato inadempiente nei confronti dell'ente locale nel cui territorio l'attività sia svolta.

Il Comune di Bolognetta, nel caso che ci occupa, col regolamento *ad hoc* – interpretando la norma di legge nel suo significato potenzialmente più ampio ed estremo: com'è ovviamente portato a fare ogni creditore, per massimizzare la coazione indiretta verso il proprio debitore – ha riconosciuto all'ufficio competente il potere di non rilasciare, rinnovare o consentire la prosecuzione dell'attività commerciale a coloro che sono morosi a seguito di una verifica di generica irregolarità nel pagamento dei tributi locali prescindendo dalla contestazione del fatto illecito presupposto, dalla circostanza che lo stesso sia stato effettivamente accertato definitivamente, dalla sua gravità e dall'individuazione di una soglia minima.

La norma, così strutturata, si risolve in un diniego di tutela – rispetto alla pretesa tributaria, che costituisce il presupposto per l'attivazione del qui controverso strumento di coazione indiretta – sostanzialmente assoluto: giacché nessuna impresa, sotto la minaccia di essere altrimenti privata della possibilità di continuare a svolgere la propria attività per effetto dei provvedimenti comunali di revoca di ogni necessaria autorizzazione o

abilitazione alla prosecuzione del lavoro, potrebbe mai far valere nelle sedi competenti i propri diritti (di contestazione circa l'*an et quantum* della propria posizione debitoria), trovandosi piuttosto sempre costretta a soggiacere integralmente alla pretesa di pagamento dell'ente pubblico, pur di non essere espulsa con effetto immediato dal mercato.

O comunque, a tutto concedere, si tratterebbe d'una surrettizia reintroduzione, nell'ambito dei tributi locali, dell'avita clausola del *solve et repete*, già dichiarata incostituzionale (ove imposta per legge) da oltre una dozzina di lustri (Corte cost. 31 marzo 1961, n.21), ma serenamente resuscitata ora dal Comune appellato con una mera applicazione letterale ed estensiva del cit. art. 15-ter.; ma, se così fosse – ossia ove davvero detta norma di legge consentisse di far ciò – non potrebbe esservi dubbio alcuno che l'art. 15-ter sarebbe agevolmente tacciabile di illegittimità costituzionale, almeno per le stesse ragioni che indussero la Corte a dichiarare incostituzionale il *solve et repete*.

Il Collegio ritiene, dunque, che una tale condizione – se intesa e applicata com'è avvenuto nel qui impugnato regolamento comunale – sia radicalmente incompatibile con uno Stato di diritto e, dunque, con i più basilari principi costituzionali in tema di possibilità di far valere, sempre e in ogni competente sede, i propri diritti e interessi.

Nondimeno, ritiene il Collegio che profili d'incompatibilità costituzionale della prefata normativa primaria – altrimenti preclaramente evidenti – possano invece essere agevolmente superati accedendo a un'interpretazione *secundum constitutionem* del cit. art. 15-ter.

A tal fine è doveroso che del cit. art. 15-ter sia data, in primo luogo, un'interpretazione adeguatamente restrittiva e costituzionalmente orientata, che consenta quantomeno di circoscriverne i perniciosi effetti applicativi che si sono testé evidenziati.

Sicché l'art. 15-ter d.l. n. 34/19 non può che essere interpretato nel senso che esso consente agli enti locali di subordinare i titoli abilitativi alla verifica di regolarità dei tributi locali unicamente con riguardo a quelli definitivamente

accertati: ossia riconducendo la relativa formulazione – laddove introduce come elemento costitutivo della propria fattispecie la “*regolarità del pagamento dei tributi locali*” – al concetto, così come già presente nel comma 4 del previgente e succitato art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di “*violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento*”, nella specie, “*dei tributi locali*”.

Nonché con la duplice avvertenza che, necessariamente:

1) “*Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione*” (così com’è stabilito dal secondo periodo di detto comma 4);

2) “*Costituiscono gravi violazioni ... quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva*” (così il terzo periodo dello stesso comma 4) e cioè – per riferire tale formulazione al diverso ambito del nostro succitato art. 15-ter – le violazioni di entità non inferiore a quella che, se si fosse verificata “*in materia contributiva e previdenziale*”, sarebbe risultata ostativa al rilascio del c.d. D.U.R.C.. Solo nel rispetto di tali essenziali condizioni i regolamenti comunali – cui si riferisce il cit. art. 15-ter – “*possono disporre*” legittimamente quanto previsto della prefata disposizione di legge (che viene così ricondotta nell’alveo di una sua corretta compatibilità costituzionale).

Intendendo diversamente il precetto legislativo, sarebbe incostituzionale la legge, che invece deve soggiacere a una interpretazione costituzionalmente orientata.

Merita infine rilevarsi che, nel cit. art. 15-ter, la locuzione “*che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali*” non può essere intesa estensivamente – come ha invece fatto il Comune appellato con l’art. 5 del Regolamento qui impugnato – nel senso che tale verifica possa operarsi in ogni momento; sia perché, altrimenti, il riferimento (anche al rilascio, ma soprattutto) “*al rinnovo*” sarebbe del tutto pleonastico; sia, soprattutto, perché tale gravosa misura sanzionatoria

deve essere intesa, secondo il principio di legalità, nei più restrittivi limiti esegetici conformi con la norma primaria interpretanda.

La quale, nel fare riferimento ai tre diversi momenti in cui avviene “*il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio*” dell’autorizzazione commerciale, va correttamente riferita (unicamente) al momento in cui la licenza di commercio è rilasciata con provvedimento espresso; ovvero è rinnovata all’atto della sua scadenza (per decorrenza del precedente termine); ovvero infine – solo laddove si tratti di “*segnalazioni certificate di inizio attività*”, poiché immediatamente efficaci già nelle more dei dovuti accertamenti dell’ufficio – nel momento in cui, in esito a tali accertamenti, dev’essere consentita ovvero invece inibita (ex art. 19 l. n. 241/1990) la “*permanenza in esercizio*” dell’attività stessa.

Sicché nel caso in esame è dato riscontrare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, con loro conseguente annullamento, sia con riguardo al regolamento comunale *in parte qua*, sia all’atto applicativo di esso: in particolare, quanto al regolamento, alla stregua di quanto si è detto sin qui, è illegittimo l’art. 3 perché non limita la propria efficacia ai soli casi di “violazioni gravi” e “definitivamente accertate”, nei sensi e limiti che si sono sopra indicati; mentre l’art. 5 è illegittimo *in toto*. Altrettanto è a predicarsi del relativo atto applicativo.

Secondo i principi generali, l’annullamento del Regolamento comunale, nei predetti sensi e limiti, è qui pronunciato con effetto *erga omnes*; mentre quello dell’atto applicativo con effetti solo *inter partes* (quest’ultimo perché ricollega l’effetto, assai grave, della sospensione dell’attività commerciale dell’appellante al generico accertamento dell’omesso pagamento di tributi, quand’anche non grave né definitivamente accertato, né in sede amministrativa e tantomeno giurisdizionale con lo spirare dei relativi termini o l’inutile consumazione dei rimedi previsti).

Da quanto sin qui rilevato deriva l’illegittimità di ambo i predetti atti impugnati dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori profili di censura, perché

forieri di minori e meno soddisfattivi effetti conformativi.

10. Per l'effetto, sono annullati, con effetto *erga omnes*, gli art. 3 e 5 del regolamento comunale per la rateizzazione dei crediti arretrati, adottato con deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2022 della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale di Bolognetta, nei sensi di cui sopra; è altresì conseguentemente annullato l'atto che ne costituisce diretta applicazione nei confronti di parte appellante ossia la nota prot. n. 6644/2023 del 07/07/2023 avente a oggetto «*Procedimento per sospensione/revoca S.C.I.A., licenze o altro atto autorizzatorio - Art. 3 e ss. Regolamento recante Disposizioni per il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate ex art. 15 ter legge 28/06/2019 n. 58 - DITTA LA PUERTA DO SOL S.N.C. di Salvatore La Barbiera & C.*».

12. All'annullamento, *in parte qua*, degli artt. 3 e 5 del prefato Regolamento comunale di Bolognetta, il Collegio ritiene debbano seguire gli incombeni di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 – sebbene dettato in materia di ricorso straordinario: ma, qual che sia la sede in cui l'annullamento viene pronunciato, non può dubitarsi che gli effetti siano i medesimi, con rinveniente esigenza di applicare, almeno per *analogia legis*, la medesima pubblicità della decisione di annullamento – a cura del Comune soccombente o, in difetto, della parte più diligente, ma in danno di esso (detto art. 14 dispone, infatti, che “[q]ualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa”).

In argomento, cfr. C.G.A.R.S. 27 febbraio 2025, n. 133, e 16 dicembre 2024, n. 980, n. 981, n. 982, n. 983, n. 984, n. 985, n. 986 e n. 987.

13. Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate, in ragione della novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata:

- annulla gli artt. 3 e 5 del Regolamento comunale per la rateizzazione dei crediti arretrati, adottato con deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2022 della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale di Bolognetta, nei sensi di cui in motivazione;
- annulla la nota prot. n. 6644/2023 del 07/07/2023 avente a oggetto *«Procedimento per sospensione/revoca S.C.I.A., licenze o altro atto autorizzatorio - Art. 3 e ss. Regolamento recante Disposizioni per il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate ex art. 15 ter legge 28/06/2019 n. 58 - DITTA LA PUERTA DO SOL S.N.C. di Salvatore La Barbiera & C.»*;
- ordina che del parziale annullamento di detto Regolamento comunale sia data pubblicità, a cura del Comune di Bolognetta e nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, nelle medesime forme di pubblicazione del prefato Regolamento comunale; con facoltà della parte interessata di provvedervi in danno dell'amministrazione in caso di sua inerzia.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

Paola La Ganga, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonino Caleca

Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO